

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1959

Proroga della delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuazione della legge n. 1443 del 27 dicembre 1956 ha impegnato intensamente l'attività di questo Ministero, che ha proceduto ad una diligente ed accurata istruttoria delle numerose ed a volte assai complesse questioni attinenti alla revisione delle circoscrizioni territoriali e delle piante organiche degli uffici giudiziari. Alla data odierna non è ancora conclusa l'istruttoria relativa alla revisione delle circoscrizioni territoriali ed è in corso di espletamento quella relativa alla revisione degli organici.

La Commissione consultiva prevista dall'articolo 5 della citata legge ha assolto al suo mandato con scrupolo e minuziosa diligenza, quali del resto la delicatezza della materia richiede, spesso soprassedendo su alcune questioni di particolare importanza o complessità in ordine alle quali è stato richiesto un supplemento di indagini. Tutto ciò ha ulteriormente impegnato e tuttora impegna l'attività degli organi preposti alla elaborazione dei dati e non ha finora consentito di concludere l'iter di concreta

attuazione dei provvedimenti delegati che dovranno apprestare alla funzione giudiziaria una organizzazione più efficiente e consona alle esigenze della funzione stessa e delle popolazioni interessate.

Poichè il termine di scadenza della delega governativa è assai prossimo, non sembra che il periodo di tempo, che ancora rimane, possa essere sufficiente per una integrale definizione del lavoro, talchè si rende necessaria la proroga del termine suddetto per almeno un semestre: tale proroga, se da una parte potrà scongiurare il pericolo che rimanga frustrata la notevole attività finora svolta, dall'altra assicurerà la concreta e completa attuazione della legge n. 1443 con quella accuratezza di esame che l'importanza della materia richiede.

A tal'uopo si è predisposto l'allegato disegno di legge, il quale, con il suo articolo unico, consente la proroga di mesi sei al termine originariamente stabilito per la realizzazione, attraverso i provvedimenti delegati, dei fini di revisione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1443, col quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, è prorogato di mesi sei.